


COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese



REGOLAMENTO

COMUNALE

DI

IGIENE URBANA

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo	Denominazione
1	Oggetto del Regolamento
2	Ambito di applicazione
3	Definizione
4	Principi generali di gestione dei rifiuti urbani
5	Prevenzione della produzione di rifiuti
6	Classificazione dei rifiuti
7	Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

CAPO II - SERVIZI DI RACCOLTA

Articolo	Denominazione
8	Criteri organizzativi per i servizi di raccolta
9	Conferimenti
10	Operazioni di raccolta
11	Trasporto
12	Norme specifiche per le raccolte differenziate
13	Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati (Frazione Secca)
14	Raccolta differenziata della frazione umida organica
15	Raccolta differenziata delle frazioni cartacee
16	Raccolta differenziata del vetro e alluminio
17	Raccolta differenziata della plastica
18	Raccolta differenziata rifiuti ingombranti
19	Raccolta differenziata della frazione verde
20	Raccolta differenziata ferro e metalli
21	Raccolta differenziata legno
22	Servizio ecomobile raccolta separata di rifiuti etichettati T o F od altri rifiuti particolari
23	Raccolta differenziata di pile esauste
24	Raccolta differenziata medicinali inutilizzati e scaduti
25	Raccolta differenziata delle siringhe
26	Rifiuti inerti
27	Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

CAPO III - SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO.....

Articolo	Denominazione
28	Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento
29	Criteri organizzativi per il servizio di spурго pozetti stradali
30	Abbandono dei rifiuti
31	Rimozione dei rifiuti abbandonati
32	Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo
33	Containitori portarifiuti
34	Volantinaggio
35	Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali
36	Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti
37	Cantieri su aree pubbliche e private
38	Luna park, circhi e spettacoli viaggianti
39	Terreni non utilizzati
40	Ordinanze contigibili ed urgenti

CAPO IV - CRITERI ORGANIZZATIVI DEL CENTRO DI RACCOLTA

Articolo	Denominazione
41	Oggetto e finalità
42	Gestione del Centro di Raccolta
43	Orari e modalità di accesso
44	Divieti
45	Tipologie di rifiuti conferibili
46	Norme per la pulizia dell'area

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....

Articolo	Denominazione
47	Informazione
48	Vigilanza
49	Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni
50	Sanzioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i servizi di gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Saltrio, nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
2. Il Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e del Programma Provinciale.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
 - a. raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
 - b. raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - c. raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
 - d. raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
 - e. raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche.
 - f. raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
 - g. raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - h. raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - i. spazzamento stradale;
 - l. spурго pozzetti stradali;
 - m. trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - n. disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione di rifiuti urbani si intendono le attività di:
 - a) **CONFERIMENTO**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - b) **RACCOLTA**: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spezzamento, le operazioni di

trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite aree;

c) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;

d) **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

e) **CERNITA**: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;

f) **RECUPERO**: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;

g) **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

h) **TRATTAMENTO**: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo dei rifiuti;

i) **SMALTIMENTO FINALE**: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;

l) **GESTORE DEL SERVIZIO**: affidatario / affidatari dei servizi di igiene urbana.

m) **CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**: area attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti, così come definito dalla delibera della Giunta Regionale n. 8/6581 del 13 febbraio 2008.

ARTICOLO 4

PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:

a) costituisce attività di pubblico interesse;

b) deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;

c) deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

c.1) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

c.2) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c.3) senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

c.4) senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;

d) privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpegno, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;

e) si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;

f) rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il Comune di Saltrio effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente regolamento e dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del servizio.

ARTICOLO 5

PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del Gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria,

la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti anche mediante la promozione di accordi, contratti di programma, intese.

ARTICOLO 6

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento sono classificati come **rifiuti urbani**:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 7;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Tra i **rifiuti urbani**, sono da considerare:
 - a) **rifiuti ingombranti**: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni;
 - b) **rifiuti urbani pericolosi**: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all'articolo 184 comma 5, D.Lgs. 152/2006, ad esclusione dei rifiuti domestici;
 - c) **rifiuti urbani misti**: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

ARTICOLO 7

CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:
 - a) derivino da attività agricole, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), d), e) e f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) rifiuti sanitari:
 - b.1) che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
 - b.2) che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
 - c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi

destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3 lettera c), del D.Lgs. 152/2006.

2. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:

- a.1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- a.2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- a.3) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- a.4) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- a.5) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- a.6) paglia e prodotti di paglia;
- a.7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- a.8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- a.9) feltri e tessuti non tessuti;
- a.10) pelle e similpelle;
- a.11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
- a.12) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
- a.13) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
- a.14) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- a.15) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- a.16) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- a.17) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- a.18) nastri abrasivi;
- a.19) cavi e materiale elettrico in genere;
- a.20) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- a.21) scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche in scatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
- a.22) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- a.23) residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di

origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);

a.24) accessori per l'informatica con esclusione dei beni di cui all'articolo 227 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/2006;

b) per i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche:

b.1) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b.2) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

b.3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative citate al punto 3.;

b.4) spazzatura;

b.5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

b.6) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

b.7) gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

b.8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale;

c) ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

3. Nel rispetto dei criteri di qualità succitati, sono assimilati agli urbani ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, gli imballaggi primari, secondari e terziari.

4. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza, alle seguenti condizioni:

a) Qualora la superficie della pertinenza non superiori di oltre tre volte la superficie soggetta a tassa,

b) o che tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

c) Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

5. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.

6. Ai fini dell'assimilazione, la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna tipologia di attività viene fissata in base ai seguenti coefficienti di produzione:

Tipologia di attività		Coefficiente di produzione (kg/mq/anno)
1	Alberghi, ristoranti, pensioni, caserme, case di riposo	12,78
2	Negozi di generi alimentari	12,78
3	Locali sedi di enti pubblici, associazioni varie, teatri	4,09
4	Impianti sportivi coperti e no	4,09
5	Studi professionali	9,54
6	Ospedali, istituti di cura	4,60
7	Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita	8,35
8	Autorimesse	4,60
9	Stabilimenti industriali	6,13
10	Scuole di ogni tipo	1,23
11	Banche ed istituti di credito	9,54
12	Esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili con superficie compresa tra i 151 e i 1500 mq.	20,70
13	Locali utilizzati da Onlus – d.lgs. 460/97	2,30

7. La produzione dei rifiuti superiore ai valori indicati nella tabella sopra riportata, da considerarsi separatamente per ciascuna delle tipologie sopra individuate, comporta la non assimilazione ai rifiuti urbani della parte eccedente e la classificazione della stessa quale rifiuto speciale non assimilabile, con il conseguente obbligo per gli operatori economici di gestirla a propria cura e spese e nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II **SERVIZI DI RACCOLTA**

ARTICOLO 8 **CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA**

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone di espletamento dei servizi di raccolta.
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'Articolo 4 del Regolamento, in conformità alle previsioni del Piano Provinciale e alle specifiche del Contratto di servizi o Capitolato d'appalto.
3. In riferimento ai sopra citati criteri organizzativi e gestionali, la gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale.
4. Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni Utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio o capitolato d'appalto.
5. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
6. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene, di norma, effettuata mediante sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con sistemi domiciliari ("porta a porta").

ARTICOLO 9 CONFERIMENTI

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
3. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere collocati solo in idonei sacchi chiusi, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
5. È vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
6. È vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.

ARTICOLO 10 OPERAZIONI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato secondo la frequenza e il calendario stabiliti rispettivamente nel capitolato d'appalto e nell'ordinanza del responsabile del servizio.
2. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta.
3. L'Utenza è comunque responsabile dei propri rifiuti. Eventuali variazioni per ragioni di servizio verranno comunicate opportunamente agli Utenti interessati.
4. Nel caso di mancato ritiro dei rifiuti da parte del Gestore del Servizio i contenitori dovranno essere rimossi dai luoghi di esposizione, salvo diverse disposizioni da parte dell'Amministrazione Comunale nelle ore immediatamente successive al termine del servizio.
5. Gli abitanti delle vie non transitabili dai veicoli del Gestore del Servizio perché dissestate o prive di spazi per le manovre e l'inversione di marcia o di larghezza insufficiente per il transito, anche quale conseguenza della sosta non temporanea di autoveicoli, hanno l'obbligo di posizionare i propri rifiuti nel più vicino punto di passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta.

ARTICOLO 11 TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - a) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - b) il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee ed il raggruppamento per il trasporto.

ARTICOLO 12

NORME SPECIFICHE PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla CE e dalle leggi nazionali e degli indirizzi generali di cui agli articoli 4 e 8 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:
 - a) riutilizzo e recupero dei materiali;
 - b) protezione della salute e dell'ambiente;
 - c) miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento;
 - d) riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
3. Le raccolte differenziate, oltre che presso il centro di raccolta comunale, sono realizzate con modalità domiciliari, dette anche "porta a porta", mediante l'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
4. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili per le frazioni a cui sono dedicate in base al colore degli stessi.
5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

ARTICOLO 13

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (FRAZIONE SECCA)

1. Il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (frazione secca) deve essere effettuato in sacchi a perdere semitrasparenti.
2. All'interno dei sacchi potranno essere conferite le tipologie di rifiuto che non sono oggetto di raccolta differenziata.
3. L'esposizione dei sacchi deve rispettare il calendario e gli orari definiti dall'Amministrazione Comunale.
4. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - a) **Abitazioni unifamiliari:** i sacchi devono essere posizionati, ben chiusi, nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al

transito veicolare/pedonale.

b) Abitazioni plurifamiliari: i sacchi devono essere posizionati, ben chiusi, nei contenitori privati, ove presenti. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere posizionati nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente.

ARTICOLO 14

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA ORGANICA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione umida organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - a) frazione umida organica derivante da utenze domestiche;
 - b) frazione umida organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - c) frazione umida organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - d) frazione umida organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - e) frazione umida organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione umida organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
4. Il conferimento della frazione umida organica deve essere effettuato in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere, acquistati direttamente dagli utenti, da inserire all'interno di contenitori di colore marrone forniti all'utenza.
5. All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:
 - a) alimenti deteriorati;
 - b) avanzi di cibo in genere;
 - c) bastoncini "nettaorecchie" in materiale biodegradabile;
 - d) bucce di frutta e scarti di verdura;
 - e) bustina del the/camomilla;
 - f) fondi di caffè;
 - g) carta assorbente da cucina;
 - h) fiori appassiti in piccole quantità;
 - i) fogli di carta semplice per alimenti (pane);
 - j) paglia;
 - k) piume e pelli di animali;
 - l) sacchetti in materiale biodegradabile;
 - m) semi;
 - n) tovaglioli di carta usati.
6. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal presente Regolamento e conferire la frazione umida organica sfusa negli appositi contenitori.
7. La frazione umida organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.), da sola o in miscela per un co-compostaggio.
8. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario e gli orari definiti dall'Amministrazione Comunale.
9. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento

e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta.

10. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

a) **Abitazioni unifamiliari e plurifamiliari:** i contenitori vanno posizionati, ben chiusi, nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i contenitori vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale.

ARTICOLO 15

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene con raccolte domiciliari, oltre che presso il centro di raccolta comunale, dove è ubicato apposito container.

2. Potranno essere conferiti:

- a) carta;
- b) cartone;
- c) cartoncino.

3. La frazione carta-cartone potrà essere conferita dall'utente, purché raccolta o legata in modo da creare pacchi omogenei ed evitare spargimenti nelle strade, oppure in contenitori tipo sacchetti o scatole di carta, o simili, di facile rimozione e di peso contenuto (max 20 kg).

4. L'esposizione della frazione cartacea deve rispettare il calendario e gli orari definiti dall'Amministrazione Comunale.

5. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

a) **Abitazioni unifamiliari e plurifamiliari:** la frazione cartacea sarà collocata nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora la stessa venga posizionata su area pubblica o ad uso pubblico, l'utente deve accertarsi che la sua collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare e/o pedonale. Gli imballaggi in cartone devono essere adeguatamente ridotti di volume.

b) **Uffici e grosse utenze:** i rifiuti cartacei devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi contenitori, ove forniti; non possono essere inseriti rifiuti diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti. I contenitori devono essere tenuti all'interno dei locali condotti dall'Utente e nei giorni previsti per il loro svuotamento, devono essere collocati nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente.

ARTICOLO 16

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E ALLUMINIO

1. La raccolta differenziata della frazione riciclabile del vetro e alluminio avviene con raccolte domiciliari, oltre che presso il centro di raccolta comunale, dove sono ubicati appositi contenitori.

2. Il conferimento per la raccolta domiciliare deve essere effettuato in appositi contenitori di colore verde di varia misura, forniti all'utenza.

3. All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:

- a) bottiglie, vasetti di vetro e tutto il vetro comune;
- b) lattine in alluminio (utilizzato per le bevande);
- c) scatolette in alluminio.

4. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori di vetro e alluminio e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
5. Possono essere avviate parallelamente raccolte (eventualmente specifiche) delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scuole, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemi mangialattine.
6. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario e gli orari definiti dall'Amministrazione Comunale.
7. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta.
8. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - a) **Abitazioni unifamiliari e plurifamiliari:** il contenitore sarà collocato nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora il contenitore venga posizionato su area pubblica o ad uso pubblico, l'utente deve accertarsi che la sua collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare e/o pedonale. Nei contenitori non possono essere inseriti rifiuti diversi, quali sacchetti in plastica o altri rifiuti. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere raggiungibili dal personale del Gestore.

ARTICOLO 17

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

1. La raccolta differenziata della frazione riciclabile della plastica avviene con raccolte domiciliari, oltre che presso il centro di raccolta comunale, dove sono ubicati appositi contenitori.
2. Il conferimento per la raccolta domiciliare deve essere effettuato in sacchi a perdere in P.E. semitrasparente di colore giallo, forniti all'utenza in numero idoneo, contestualmente alla raccolta o su richiesta da parte dell'utente.
3. All'interno dei sacchi potranno essere conferiti:
 - a) bottiglie di acqua minerale, di bibite, di olio, di succhi, di latte, ecc.;
 - b) flaconi/dispensatori di sciropi, di creme, di salse, di yogurt, ecc.;
 - c) confezioni rigide per dolciumi (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
 - d) confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura);
 - e) vaschette porta-uova;
 - f) vaschette per alimenti (carne, pesce);
 - g) vaschette/barattoli per gelati;
 - h) contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
 - i) reti per frutta e verdura;
 - j) pellicole trasparenti;
 - k) barattoli per alimenti in polvere;
 - l) contenitori vari di alimenti per animali;
 - m) coperchi;
 - n) cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere (questi potranno essere posti a fianco dei sacchi);
 - o) flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa e della persona, cosmetici, acqua distillata;
 - p) barattoli per confezionamento di prodotti vari (es. cosmetici, articoli di cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici);
 - q) film e pellicole da imballaggio (anche espanso per imballaggi di beni durevoli);

- r) blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, articoli di cancelleria, gadget vari, articoli per ferramenta e bricolage);
- s) scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento;
- t) gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso;
- u) reggette per legatura pacchi;
- v) sacchi, sacchetti, buste (es. shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali);
- x) vasi per vivaisti.

4. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

5. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario e gli orari definiti dall'Amministrazione Comunale.

6. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

a) **Abitazioni unifamiliari e plurifamiliari:** i sacchi vanno posizionati, ben chiusi, nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale.

7. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del Gestore del servizio.

ARTICOLO 18

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta dei rifiuti ingombranti, così come definiti dall'art. 6 c.2, sarà effettuata mediante conferimento diretto da parte dei cittadini in appositi container, posti presso il centro di raccolta comunale.

2. Il materiale dovrà essere avviato al recupero presso impianti finali autorizzati.

3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

ARTICOLO 19

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde, proveniente dalla manutenzione di parchi e giardini e del verde in generale, sarà effettuata mediante conferimento diretto da parte dei cittadini in apposito container posto presso il centro di raccolta comunale.

2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

3. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

ARTICOLO 20
RACCOLTA DIFFERENZIATA FERRO E METALLI

1. La raccolta di prodotti e manufatti in metallo quali ad esempio: serramenti, parapetti in ferro o inferriate e rottami metallici in genere sarà effettuata mediante conferimento diretto da parte dei cittadini in apposito container, se previsto presso il centro di raccolta comunale.

ARTICOLO 21
RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO

1. La raccolta di materiale in legno quale ad esempio: mobili in legno, porte, finestre in legno, scarti lignei provenienti da piccole demolizioni sarà effettuata mediante conferimento diretto da parte dei cittadini in apposito container, se previsto presso il centro di raccolta comunale.

ARTICOLO 22
**SERVIZIO ECOMOBILE RACCOLTA SEPARATA DI RIFIUTI ETICHETTATI T O F OD
 ALTRI RIFIUTI PARTICOLARI**

1. Il servizio ecomobile ha per oggetto la raccolta del materiale di seguito elencato:
 - a) accumulatori al piombo esausti;
 - b) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - c) lampade a vapore di gas tossici;
 - d) oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti;
 - e) oli minerali esausti;
 - f) frigoriferi-frigocongelatori-condizionatori;
 - g) televisori, monitor ed altre apparecchiature elettroniche, salvo iscrizione ai centri di raccolta RAEE.
2. Il servizio verrà espletato nelle date e negli orari definiti dall'Amministrazione Comunale.
3. Il materiale dovrà essere avviato presso impianti finali autorizzati.

ARTICOLO 23
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAUSTE

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 194/2003 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:
 - a) oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
 - b) oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - c) oltre lo 0,4% in peso di piombo;
 - d) fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
 - e) le pile al manganese del tipo a bottone;
 - f) le pile composte da elementi del tipo a bottone;
 - g) le batterie dei telefoni cellulari;
 - h) altri accumulatori usati;

sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata in contenitori appositamente posizionati sul territorio.

2. Le pile scariche dovranno essere portate ed introdotte nei contenitori ubicati sul territorio comunale e presso il centro di raccolta comunale, direttamente a cura degli utenti.

3. Il materiale dovrà essere avviato presso impianti finali autorizzati.

ARTICOLO 24

RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDICINALI INUTILIZZATI E SCADUTI

1. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente nell'apposito contenitore, posizionato presso la farmacia.
2. In particolare la farmacia deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3. Il contenitore per i farmaci deve essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
4. I prodotti farmaceutici inutilizzabili e/o scaduti dovranno essere portati ed introdotte nel contenitore direttamente a cura degli utenti.
5. Il materiale dovrà essere avviato presso impianti finali autorizzati.

ARTICOLO 25

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal Gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.
2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

ARTICOLO 26

RIFIUTI INERTI

1. È vietato conferire macerie provenienti da lavori edili unitamente ai rifiuti differenziati e non. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

ARTICOLO 27

RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

1. L'Articolo 184 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e il D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 Capo III articolo 12, classificano urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' articolo 184 citato.
2. I rifiuti cimiteriali sono così classificati ed individuati :
 - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a.1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

a.2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);

a.3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

a.4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

a.5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

a.6) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

a.6.1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;

a.6.2) altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed "estumulazioni"

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'Articolo 12 comma 5 del DPR 254/2003.

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o tritazione dei rifiuti di cui all'Articolo 12 comma 6 del DPR 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

9. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

a) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'Articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

b) Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'Articolo 13 comma 2 DPR 254/2003. c)

c) I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

10. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del D.Lgs. 152/2006.

CAPO III

SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

ARTICOLO 28

CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO

1. I servizi di spazzamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 31, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:

- a) strade e piazze classificate come comunali;
- b) tratti urbani di strade provinciali e statali;

- c) strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche; aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
- d) aree pubbliche scoperte utilizzate per i mercati.
2. Sono previsti servizi di:
- a) spazzamento delle strade;
 - b) diserbo stradale;
 - c) sgrigliatura delle griglie di deflusso delle caditoie stradali;
 - d) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

ARTICOLO 29

CRITERI ORGANIZZATIVI PER IL SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI STRADALI

1. Il servizio di spurgo pozetti stradali verrà eseguito annualmente sulla rete stradale comunale.
2. Il servizio dovrà essere svolto con idonea manodopera e adeguate attrezature (autobotte per spurghi di dimensione idonee al calibro delle sedi stradali), sotto la sorveglianza di personale alle dipendenze dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 30

ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al primo comma è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00.

ARTICOLO 31

RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. L'Amministrazione Comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale. Si considerano aree private di uso pubblico, le aree che catastalmente sono private, ma che non sono intercluse per cui risultano accessibili a tutti.
2. In caso di abbandono di rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo che per le aree private ad uso pubblico, per le quali il proprietario o titolare di altro diritto reale, non risponde in solido.
3. Nel caso di inottemperanza all'ordinanza prevista nell'art. 192, terzo comma, ultimo periodo del D.Lgs. n. 152/2006, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva,

con potere di rivalsa, applicando le disposizioni previste dall'art. 255 terzo comma del D.Lgs. n. 152/2006.

ARTICOLO 32

OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, di trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagevole o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

ARTICOLO 33

CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, si provvede ad assicurare il periodico svuotamento e la pulizia dei contenitori portarifiuti posizionati sul territorio a cura dell'Amministrazione comunale.
2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
3. I titolari di esercizi commerciali devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità adeguata e travasarne il contenuto con regolare frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 3, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 34

VOLANTINAGGIO

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

ARTICOLO 35

CONFERIMENTI E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Per quanto attiene ai letami, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese.

ARTICOLO 36

CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

ARTICOLO 37

CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire, a dichiarazione di inizio attività, o ad autorizzazioni equivalenti che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno conferirli in appositi impianti di smaltimento.

ARTICOLO 38

LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

ARTICOLO 39

TERRENI NON UTILIZZATI

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

ARTICOLO 40

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

CAPO IV

CRITERI ORGANIZZATIVI DEL CENTRO DI RACCOLTA

ARTICOLO 41

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Capo disciplina l'attività del Centro di Raccolta comunale sito in Via Villa Oro.

2. Tale attività è finalizzata alla razionalizzazione e alla massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati e deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi :

- a) Raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo;
- b) Efficienza nelle fornitura alla cittadinanza del servizio, nonché l'espletamento dello stesso nel più ampio rispetto dell'ambiente e della normativa vigente al fine di minimizzare l'impatto dell'impianto con l'ecosistema urbano.

ARTICOLO 42

GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. La gestione del Centro di Raccolta comunale di Via Villa Oro deve essere affidata a soggetto iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

ARTICOLO 43

ORARI E MODALITA' DI ACCESSO

1. Gli orari di apertura del Centro di Raccolta comunale sono determinati dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.
2. Il conferimento dei rifiuti di cui all'art. 45 deve essere eseguito direttamente dagli utenti negli appositi contenitori.
3. La ditta appaltatrice provvederà su richiesta dell'Amministrazione comunale allo svuotamento periodico dei suddetti contenitori.
4. Sono autorizzati ad accedere al Centro di Raccolta comunale, i seguenti soggetti:
 - a) Persone fisiche residenti o domiciliate nel Comune di Saltrio, o iscritte al ruolo della tassa comunale dei rifiuti (privati cittadini, utenze domestiche);
 - b) Persone giuridiche con sede legale e/od operativa ubicata all'interno del comune di Saltrio, iscritte al ruolo della tassa comunale dei rifiuti (attività artigianali, industriali, commerciali, enti associazioni, ecc. non domestiche);
 - c) Istituti scolastici statali, esclusi dall'iscrizione al ruolo della tassa comunale dei rifiuti per i quali è stabilita una disciplina speciale ai sensi della legge n. 31/2008;
 - d) Il personale, le ditte e le associazioni addette ai servizi di manutenzione del patrimonio del Comune di Saltrio;
 - e) Le ditte convenzionate con il gestore del centro autorizzate al trasporto presso i centri di smaltimento e di recupero.
5. L'accesso al centro è consentito ai sopra elencati soggetti nel rispetto delle modalità e degli orari fissati dall'Amministrazione Comunale.
6. L'accesso con automezzi all'interno del centro di raccolta è in genere consentito ad un massimo di numero quattro utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà di impedire o concedere l'accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato.
7. A richiesta del personale preposto alla vigilanza, i soggetti di cui al quarto comma, che intendono utilizzare il centro dovranno esibire:
 - a) Se residenti: il documento d'identità dal quale risulti la loro residenza nel comune di Saltrio;
 - b) Se non residenti: il documento d'identità e copia della cartella relativa al pagamento della tassa rifiuti del Comune di Saltrio;
 - c) Se soggetti diversi dai quelli di cui ai punti a) e b): idoneo documento dal quale risulti che gli stessi abbiano preso in consegna il materiale da soggetti residenti nel comune di Saltrio.
8. In ogni caso, laddove il conferimento dei rifiuti avvenga non in conto proprio ma in conto terzi, lo stesso sarà consentito solo se il committente soddisfa i requisiti di cui ai punti a) e b) del precedente settimo comma.

ARTICOLO 44 **DIVIETI**

1. E' vietato l'accesso al Centro di Raccolta comunale al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi e alle persone autorizzate dagli uffici comunali competenti.
2. E' vietato conferire rifiuti di tipologia diversa da quelle indicate dal successivo art. 45.
3. E' vietato ammassare rifiuti fuori dai contenitori.
4. E' vietata qualsiasi operazione di cernita od asporto dei materiali conferiti al centro.
5. E' vietato il commercio e/o la vendita diretta di materiali e/o rifiuti da avviare al riuso.
6. Sono vietate operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti che comportino tecnologie più o meno complesse e comunque l'ottenimento della preventiva autorizzazione degli organi istituzionalmente competenti.

ARTICOLO 45

TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI

1. Ai fini della gestione operativa presso il Centro di Raccolta comunale, è previsto il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti urbani ed assimilati, di cui all'articolo 7 del presente regolamento:
 - a) Carta e cartone;
 - b) Materiali in vetro e alluminio;
 - c) Contenitori in plastica;
 - d) Rifiuti ingombranti;
 - e) Rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
 - f) Materiali in ferro e metallo;
 - g) Materiali in legno;
 - h) Pile esauste;
 - i) RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151), qualora venga attivata l'iscrizione ai centri di raccolta RAEE.

ARTICOLO 46

NORME PER LA PULIZIA DELL'AREA

1. L'area del Centro di Raccolta dovrà essere pulita da oggetti taglienti e materiali pericolosi e nessun tipo di sostanza dovrà rimanere al di fuori degli spazi appositi.
2. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dal personale preposto alla vigilanza del Centro di Raccolta comunale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 47

INFORMAZIONE

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi.
2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e s.m.i., ed in ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.

ARTICOLO 48

VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ecologici del Gestore del servizio, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale ed alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 49 **OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 50 **SANZIONI**

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative espressamente previste dalla legge per la violazione accertata.
2. Nel caso in cui la legge non disponga alcunché, si applica l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
3. E' fatto salvo l'esercizio dell'azione penale.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

=====

Il presente Regolamento, composto di n. 50 articoli, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 13.03.2008, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 18.03.2008, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52, quinto comma, del vigente Statuto Comunale, è diventato esecutivo in data 28.03.2008, contestualmente alla esecutività della deliberazione consiliare n. 4/2008 di approvazione dello stesso

=====

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12.06.2008, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 17.06.2008, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52, quinto comma, del vigente Statuto Comunale, è diventato esecutivo in data 27.06.2008, contestualmente alla esecutività della deliberazione consiliare n. 20/2008 di approvazione dello stesso.

=====

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10.09.2009, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 18.09.2009, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52, quinto comma, del vigente Statuto Comunale, è diventato esecutivo in data 29.09.2009, contestualmente alla esecutività della deliberazione consiliare n. 41/2009 di approvazione dello stesso.

=====